

**LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO - anno 2020**

MODULO 1: Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Data e provvedimento di costituzione del Fondo: Determinazione responsabile Area Amministrativa n. 1365 del 15/10/2019 "CCNL Comparto Funzioni locali: Costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2020. Impegno di spesa"

Parte stabile: 144.247,22

Parte variabile: 24.972,60

Attestazione dei revisori dei conti intervenuta in data

1.1 Risorse stabili

	Ammontare	
Unico importo della parte stabile del fondo 2017 cui sono sottratte le risorse destinate in tale anno alla incentivazione delle posizioni organizzative negli enti con i dirigenti	135.545,29	= (152.045,29-16.500,00)

Illustrazione

Ai sensi dell'art. 67 co. 1 prima alinea, si prevede che: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1645 del 13.12.2017 avente ad oggetto "CCNL Regioni ed autonomie locali. Costituzione del Fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2017. Impegno di spesa" è stato quantificato l'importo delle risorse stabili anno 2017 pari a € **152.045,29** derivante dall'applicazione della riduzione ex art. 23 co. 2 del D.Lgs. 75/2017 di € 281.153,55 al totale delle risorse fisse di € 433.198,84;
- nella Relazione Illustrativa e tecnico finanziaria firmata in data 19 dicembre 2017 tale importo è chiaramente indicato nelle varie sezioni ed in particolare a pag. 9, nella quale si riporta "a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: L'importo delle risorse stabili ammonta a € 152.045,29";
- il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato la relativa certificazione con verbale n. 32 del 21 dicembre 2017;

Preso atto delle disposizioni normative che sono state dettate dal D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017 ed in particolare dell'art. 23 "Salario accessorio e sperimentazione" che espressamente prevede:

1. ..omississ...

2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

Dato atto che:

- l'importo delle risorse anno 2015 ammonta a € **314.793,57**, come da certificazione del Collegio dei Revisori alla Relazione Tecnico Illustrativa 2015;
- la decurtazione proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016, pari € **162.748,28** e corrispondente alla percentuale del **51,70%**, è calcolata secondo le disposizioni della Circolare n. 12/2016 della Ragioneria Generale dello Stato (rif. Scheda I3) sulla media di unità di personale dipendente in servizio nell'anno 2015 e la media di personale dipendente in servizio nell'anno 2016;
- il tetto di spesa di cui all'art. 23 co. 2 D.lgs. 75/2017 ammonta a € **152.045,29**

Considerato che, ai sensi dell'art. 67 co. 1 seconda alinea si prevede che: *“Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.”*

Richiamati:

- il rapporto di certificazione sull'Ipotesi di contratto collettivo nazionale del Comparto Funzioni Locali di cui alla Delibera della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo – n. 6/2018 in cui, tra l'altro, si sottolinea che il sistema di “vasi comunicanti” tra “Fondo risorse decentrate” e “risorse per posizioni organizzative” trova il proprio limite nel principio di invarianza della spesa espressamente richiamato dall'art. 67, comma 7, secondo cui *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017”*.;
- recenti pronunce della Corte dei Conti ed in particolare la deliberazione della Corte Conti Lombardia Sezione Regionale Controllo n. 200 del giugno 2018 afferma: *“in aderenza alle precedenti interpretazioni della magistratura contabile (per esempio, le deliberazioni di SRC Friuli n. 49/2017/PAR, SRC Piemonte n. 144/2017/PAR, SRC Lombardia n. 145/2016/PAR e n. 54/2018/PAR), il CCNL consente agli enti di rimodulare, all'interno del tetto massimo posto all'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, le risorse destinabili ai titolari di posizione organizzativa rispetto a quelle spettanti al restante personale, accrescendo le une e diminuendo le altre o viceversa. L'art. 15, comma 7, infatti, precisa che, in caso di riduzione delle risorse destinate dagli enti locali alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento del fondo risorse decentrate (naturalmente, nei limiti di quelle che, in virtù dell'art. 67 del CCNL, possono alimentare i predetti fondi). Nel caso contrario, l'art. 7, comma 4, lett. u), riserva alla contrattazione l'incremento delle risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, “ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017”, una riduzione delle risorse del fondo per la contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL”*.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 392 del 26.03.2020 con la quale si è proceduto:

- alla costituzione provvisoria del Fondo Risorse Decentrate personale dipendente 2020 - Risorse Stabili, nell'importo di € 135.997,22 - derivante dall'importo consolidato delle risorse stabili 2017, pari a € 127.295,29 (€ 152.045,29 al netto di quelle destinate in via previsionale, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari a € 24.750,00, calcolate in via teorica) - oltre a € 8.701,93 relativi a incrementi stabili ex art. 67 co. 2 lett. a) e b) extra limite art. 23 D.lgs. 75/2017, come risultante dal prospetto allegato;
- a rinviare ad atti successivi la determinazione definitiva della parte stabile del Fondo risorse decentrate 2020, a seguito dell'emanazione del DPCM attuativo dell' art. 1 bis dell'art 33 del DL 34/2019 e dei necessari chiarimenti interpretativi circa la corretta quantificazione dell'importo in aumento o in diminuzione del limite del fondo stesso, allo scopo di mantenere invariata l'incidenza media dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 sul totale del fondo, come nello spirito del DL 34/2019 citato;
- a rinviare la costituzione definitiva del Fondo risorse decentrate 2020, tenendo conto anche delle risorse variabili derivanti da economie anni precedenti, che si rendessero disponibili a seguito dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2019, nonché di eventuali sopraggiunte modifiche legislative/contrattuali o diverse interpretazioni giurisprudenziali in materia di vincoli sul trattamento accessorio del personale;

Dato atto che:

- la disposizione prevista nell'art. 33 co 1bis del DL n, 34/2019 "cd. Decreto Crescita" sopra richiamato, inserita nell'ambito della più ampia disciplina in materia di assunzioni di personale, fa espresso rinvio al DPCM attuativo che, ad oggi, non è stato emanato
- pertanto, nella costituzione del Fondo 2020, si dà applicazione alle indicazioni dettate dal contratto nazionale del 21 maggio 2018, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute al presente atto;

Dato atto che:

- per l'anno 2020, le risorse destinate a preventivo in € 24.750,00 per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative vigenti sono risultate non utilizzate per € 8.250,00 in quanto una delle tre posizioni è risultata vacante per l'intera annualità. Per l'anno 2020, l'importo rideterminato di € 16.500,00 copre n. 2 posizioni organizzative per un importo di € 14.025,00 - le cui risorse sono impegnate e mensilmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2020 - ed € 2.475,00 a titolo di indennità di risultato da erogare a seguito di valutazione a consuntivo;
- a seguito dell'esito del confronto avviato tra la delegazione di parte datoriale e le OO.SS./RSU, in data 30 settembre 2020 è stato sottoscritto, a chiusura del confronto stesso e ai sensi dell'art. 5 co. 2, il relativo verbale di sintesi, concordando che le economie derivanti dalla mancata erogazione della retribuzioni di posizione e di risultato alla posizione organizzativa vacante nell'anno 2020, pari a € **8.250,00=**, alimentino, solo con riferimento a tale annualità, il Fondo Risorse Decentrate - personale dipendente, con destinazione alla copertura dei premi correlati alla performance;

Per tutto quanto sopra, e per effetto del combinato disposto dell'art. 15 co. 7 e dell'art. 67 co. 7 del CCNL 21.05.2018, l'importo "netto" del Fondo risorse decentrate 2020 di cui all'art. 67 co. 1 del CCNL 21.05.2018 è pari a € **135.545,29** (€ 152.045,29 - € 16.500,00);

Art. 67 co. 2 lett. a) Importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015.	€ 5.870,23	
Art. 67 co. 2 lett. b) Differenziale delle progressioni economiche a seguito del CCNL 21.05.2018.	€ 2.831,70	

Illustrazione

L'art. 67 co.2 lett.a) consente, a valere dall'anno 2019, di incrementare stabilmente le risorse del comma 1, "di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015."

Tenuto conto:

- delle unità di personale in servizio a tale data, sulla base del Conto Annuale 2016 – riferito al personale in servizio al 31.12.2015 – escluse le unità di personale transitate per effetto del trasferimento delle funzionari alla regione Toscana ed ai Comuni ai sensi del processo di riordino conseguente all'applicazione della Legge Delrio n. 56/2014;
- di quanto precisato del parere ARAN n.2088/2019 del 14.03.2019 per quanto concerne il personale part-time e a tempo determinato;
- del numero delle unità di personale, su cui effettuare il calcolo, pari a n. 71 unità di cui una assunta in part-time.

Dal calcolo, conservato in atti, risulta che l'importo relativo all'incremento di cui all'art. 67 co. 2 lett. a) è pari a € **5.870,23**.

L'art. 67 co.2 lett.b) consente di incrementare stabilmente, già dal 2018, le risorse del comma 1, *“un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*.

Dal calcolo risulta che l'importo relativo all'incremento di cui all'art. 67 co. 2 lett. b), dall'anno 2019, per effetto degli incrementi contrattuali tabellari a regime, è pari a € **2.831,70**.

Ai fini della corretta allocazione di tale importo e della sua non assoggettabilità al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”, oltre a richiamare la dichiarazione congiunta n.5 al CCNL 21.05.2018 *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.”*, il principio è stato confermato con la Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 19 del 18.10.2018 che, pronunciandosi sulla materia ha espresso il seguente principio di diritto *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*, ed ha stabilito che tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (Ria, assegni ad personam dei cessati etc.)	0	
Incrementi previsti dal CCNL 21 maggio 2018 (a decorrere dal 1° gennaio 2019)	0	
Eventuali risorse riassorbite ex art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 165/2001	0	
Risorse per il salario accessorio del personale trasferito da altri enti per processi di decentramento	0	
Risorse che derivano dallo 0,2% del monte salari delle dirigenze in caso di risparmi sulla stessa (solamente per le regioni)	0	
Riduzioni permanenti del lavoro straordinario	0	
Risorse per l'incremento delle dotazioni organiche	0	

1.2 Risorse variabili

Ammontare

Illustrazione

Art. 67, co. 3, lett. a), CCNL 21 maggio 2018 (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. n. 449/1997)	€ 3.126,55	Trattasi di risorse derivanti all'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 - introiti da servizi in conto terzi - a seguito di n. 2 convenzioni stipulate nell'anno 2020 e coperti con risorse trasferite dagli enti convenzionati.
Art. 67, co. 3, lett. b), CCNL 21 maggio 2018 (proventi da piani di razionalizzazione)	0	
Art. 67, co. 3, lett. c), CCNL 21 maggio 2018 (risorse previste da specifiche disposizioni di legge - fuori del tetto del fondo)	€ 8.763,58	Trattasi di risorse derivanti da disposizioni di legge regionale che prevedono la delega di funzioni in materia di protezione civile, a seguito di convenzione stipulata con la Regione Toscana che trasferisce le relative risorse;
Art. 67, co. 3, lett. d), CCNL 21 maggio 2018 (frazioni della RIA non erogata ai cessati nel corso dell'anno)	0	
Art. 67, co. 3, lett. e), CCNL 21 maggio 2018 (risparmi realizzati nel fondo per il lavoro straordinario dell'anno precedente)	€ 13.082,58	Trattasi di risparmi accertati a consuntivo e derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999 anno 2019, come quantificato con Determinazione dirigenziale n. 1345/2020
Art. 67, co. 3, lett. f), CCNL 21 maggio 2018 (risorse provenienti dall'amministrazione finanziaria per la incentivazione dei messi notificatori)	0	
Articolo 67, co. 3, lett. g), CCNL 21 maggio 2018 (risorse destinate al salario accessorio del personale delle case da gioco)	0	
Art. 67, co. 3, lett. h) CCNL 21 maggio 2018 (fino allo 1,2% del monte salari 1997)	0	
(Art. 67, co. 3, lett. i), CCNL 21 maggio 2018 , risorse per l'attivazione di nuovi servizi)	0	
(Art. 67, co. 3, lett. j), CCNL 21 maggio 2018 , risorse aggiuntive per le regioni e le città metropolitane in possesso dei parametri di virtuosità)	0	
(Art. 67, co. 3, lett. k), CCNL 21 maggio 2018 , quota parte del salario accessorio non erogato al personale di altri enti trasferito nel corso dell'anno a seguito di processi di decentramento)	0	
Altri incrementi	0	

1.3 Decurtazioni del fondo

	Ammontare	Illustrazione
Decurtazione del fondo 2020 per restare	0	Il tetto di spesa di cui all'art. 23 co. 2

entro il tetto del fondo 2016		D.Lgs. 75/2017 ammonta ad € 152.045,29. La somma delle risorse ex art. 67 CCNL 21.05.2018 co 1, comprensive dell'importo per posizioni organizzative che, per il solo anno 2020, è pari a € 16.500,00, corrisponde al tetto di spesa (135.545,29 + 16.500,00).
Altre decurtazioni	0	

1.4 Totale fondo

Parte stabile	€ 144.247,22
Parte variabile	€ 24.972,60
Totale fondo	€ 169.219,82
Risorse che non sono comprese nel tetto al fondo per la contrattazione decentrata	€ 33.674,53

1.5 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale)

	Ammontare	Illustrazione
Altre risorse	0	

MODULO 2: Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

2.1 Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

	Ammontare	Illustrazione
Progressioni economiche già attribuite	€ 56.167,52	Risorse per progressioni economiche consolidate, impegnate e mensilmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2020. (art. 68 co.1)
Differenziali Posizioni economiche	€ 2.831,70	Differenziali Posizioni economiche art. 67 c. 2 lett. B, già erogate con gli stipendi anno 2020;
Indennità di comparto (quote a carico del fondo)	€ 30.157,59	Indennità di comparto art.68 c.1, risorse impegnate e mensilmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2020. (art. 68 co. 1)
Compensi per servizi in conto terzi (Convenzione con enti esterni e coperti da risorse trasferite)	€ 3.126,55	Performance individuale a destinazione vincolata e a destinatari individuati (art. 68 co. 2 lett. b)
Compensi previsti da disposizioni di legge (Convenzioni con Regione Toscana e con Unione dei Comuni)	€ 8.701,93	Compensi previsti da disposizioni di legge (art. 68 co2 lett. g)

Totale	€ 100.985,29	

2.2 Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse del Fondo Risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, sottratte le risorse che sono destinate a poste non disponibili – come sopra indicate - ammontare a € **68.234,53** e sono utilizzate nel, rispetto delle disposizioni dell'art. 68 co. 2 del CCNL 21.05.2018, secondo quanto risultante dalla contrattazione decentrata integrativa.

2.3 Destinazioni ancora da regolare (eventuale)

Eventuale ammontare delle risorse non regolate, a seguito della chiusura del CCDI relativo alle risorse rese annualmente disponibili - anno 2020 = 0

2.4 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

	Ammontare	Illustrazione
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione	€ 100.985,29	
Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	€ 68.234,53	
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00	
Totale	€ 169.219,82	

2.5 Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte eventuale)

	Ammontare	Illustrazione
Altre risorse	0	

2.6 Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Ammontare delle risorse stabili € 144.247,22, costituite da:

- € **135.545,29** come da costituzione Fondo ex art. 67 c.1 del CCNL 21.05.2018;
- € **5.870,23** art. 67 c.2 lett. a) importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015;
- € **2.517,80** art. 67 c.2 lett. b) differenziale delle posizioni economiche pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

Rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL di riferimento e la parte di premio alla performance è erogata secondo la disciplina dalle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs. 150/2009 come modifica dal D.Lgs. 75/2017 e con la supervisione del nucleo di Valutazione.

Rispetto del principio di selettività delle progressioni

Nell'anno 2020 non sono previste nuove progressioni economiche

MODULO 3: Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

3.1.1 Totale fondo

Parte stabile	€ 144.247,22
<i>di cui extra tetto</i>	€ 8.701,93
Parte variabile	€ 24.972,60
<i>di cui extra tetto</i>	€ 24.972,60
Totale fondo	€ 169.219,82

3.1.2 Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale)

	<i>Ammontare</i>	<i>Illustrazione</i>
Altre risorse	0	

3.2.1 Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

- risorse per € 100.985,29 così suddivise:

a) art. 68 co. 1 per € 56.167,52 (progressioni economiche consolidate), € 2.831,70 (Differenziali PEO) e € 30.157,59 (Indennità di comparto), per un totale di € 89.156,81;

b) art. 68 co. 2 per € 3.126,55 (introiti da servizi in conto terzi con destinazione vincolata) e € 8.701,93 (compensi previsti da disposizioni di legge con destinazione vincolata) per un totale di € 11.828,48;

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

- risorse per € 68.234,53 secondo le destinazioni indicate dall'art. 68 co. 2 del CCNL 21.05.2018

3.2.2 Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo (parte eventuale)

	<i>Ammontare</i>	<i>Illustrazione</i>
Altre risorse	0	

MODULO 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1 Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Non tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa, precisamente il cap. 312, perché le quote relative a progressioni economiche consolidate e indennità di comparto sono già previste nei vari centri di costo quale voce retributiva; la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

4.2 Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Sono rispettati i parametri di decurtazione ed i tetti di spesa (art. 67 co. 7 CCNL 21.05.2018) di cui alla normativa vigente.

4.3 Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le risorse del fondo per l'incentivazione del personale provinciale per l'anno 2020 risultano impegnate nel Bilancio di Previsione 2020, nel seguente modo:

Sui capitoli degli stipendi (oltre oneri e irap):

- **per € 30.157,59**= risorse per indennità di comparto, già erogate con gli stipendi dell'annualità 2020;
- **per € 58.999,22**= risorse per progressioni economiche consolidate, già erogate con gli stipendi dell'annualità 2020;

Sul capitolo 1710/3 (oltre oneri e irap):

- **per € 19.000,00** per turno e indennità di servizio esterno per i componenti del Corpo di Polizia Provinciale, impegnate e parzialmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2020;

Sul cap. 5110/4 (oltre oneri e irap):

- **per € 8.763,47** compensi per le attività di protezione civile alimentate da risorse trasferite dalla Regione Toscana, impegnate e parzialmente erogate con gli stipendi dell'annualità 2020;

Con determinazione dirigenziale n. 1365 del 15.10.2020 si è proceduto:

- **a dare atto** che risorse per € 13.082,58 = risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999 anno 2019, come quantificati con D.Dir. n. 1345/2020 - sono state accantonate nell'avanzo di amministrazione. A seguito dell'approvazione del Consuntivo 2019 sono state allocate nel capitolo di B.P. 2020-2022 Annualità 2020 cap. 312/200 "Fondo per la produttività dipendenti - Utilizzo FPV anno precedente";

- **ad impegnare Bilancio di Previsione annualità 2020- 2022 Annualità 2021** l'importo di € 52.299,54, oltre ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente, come segue

- **€ 49.172,99**= risorse soggette a contrattazione circa il loro utilizzo, sul Cap. 312/200 "Fondo per la produttività dipendenti - Utilizzo FPV anno precedente" Piano Finanziario 1.01.01.01.004, oltre agli oneri previdenziali ed assistenziali, calcolati sull'importo di € 49.172,99 sul Cap. 312/203 "Fondo produttività dipendenti - Utilizzo FPV anno precedente - Oneri" Piano finanziario 1.01.02.01.001 per € 13.768,44
- **€ 2.779,16**=proventi da servizi conto terzi sul B.P. 2020/2022 Annualità 2021 Cap. 312/13 "Fondo per proventi polizia provinciale c/terzi" Piano Finanziario 1.01.01.01.004 e rispettivi oneri e irap sui Cap. 312/14 Piano Finanziario 1.01.02.01.001 e 454/13 Piano Finanziario 1.02.01.01.001 rispettivamente per € 784,61 e € 248,66;
- **€ 347,39**=proventi da servizi conto terzi sul B.P. 2020/2022 Annualità 2021 Cap. 312/15 "Fondo per proventi servizio personale" Piano Finanziario 1.01.01.01.004 e rispettivi oneri e irap sui Cap. 312/16 Piano Finanziario 1.01.02.01.001 e 454/14 Piano Finanziario 1.02.01.01.001 rispettivamente per € 98,08 e € 18,29.

Prato, lì 19/10/2020

IL DIRETTORE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rossella Bonciolini
firmato